



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" Costituita con  
D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94 Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

---

## PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

di manutenzione ordinaria programmata ed emergente avente carattere di urgenza e indifferibilità di natura edile ed impiantistica, da eseguirsi per un periodo di 24 mesi, presso i Presidi Ospedalieri Maria Vittoria e Comprensorio Ospedaliero Amedeo di Savoia - Birago di Vische (Lotto 1), Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco (Lotto 2), Martini (Lotto 3)

CIG. LOTTO 1: 7555899D18 - CIG. LOTTO 2: 7555925290 - CIG. LOTTO 3: 755594316B

---

# RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

---

Processo:	L-2-18	n. documento	RVB-277-18	del	26/07/2018
Attività:	29-18				

**S.C. TECNICO AREA OSPEDALIERA - ASL Città di Torino**

Via Medail 16 – 10144 Torino

---

*Responsabile del Procedimento*

Arch. Remo Viberti



#### **RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 4**

*Operatore economico pone il seguente quesito in relazione al Lotto 1:*

*con la presente siamo a richiedere se, visto il possesso della scrivente della categoria OG1 V e OS30 III, vista la mancanza della categoria OS28, la possibilità di partecipare alla procedura in oggetto, in quanto:*

*- la mancanza della categoria OS28 viene sopperita dal possesso della categoria prevalente in classifica tale da inglobare l'importo dei lavori della OS28*

*- in riferimento alla categoria OS30, la mancanza della classifica IV, ma il possesso della III, abilita la scrivente a partecipare nelle seguenti modalità alternative tra loro:*

*A.. Dovendo dichiarare un subappalto ad impresa in possesso della categoria OS 30 almeno in I classifica (si chiede se nel caso è obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori)*

*B. costituendo ATI*

*C. la parte di classifica mancante viene sopperita dal possesso della categoria prevalente per un importo sufficiente*

*Si chiede conferma in merito.*

#### **RISPOSTA:**

In merito a quanto esposto dall'operatore economico si espone quanto segue.

Innanzitutto si precisa che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del disciplinare di gara <<In ossequio al disposto dell'art. 105, comma 6, del Codice gli operatori economici devono obbligatoriamente indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta utilizzando e debitamente compilando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) nella sezione dedicata (Sezione D – Parte II).>>.

Occorre poi osservare che ai sensi dell'art. 92, comma primo, del DPR 207/2010 <<Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorparabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorparabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.>>.

Nel caso di specie il concorrente possiede una qualificazione in categoria prevalente, tenuto conto dell'aumento del quinto ex art. 61, comma 2, del DPR 207/2010, e tenuto conto della qualificazione in categoria scorparabile OS30 per Classifica III, astrattamente idonea a "coprire" l'importo relativo alle altre categorie scorparabili non possedute.

Pertanto, in caso di partecipazione come impresa singola i requisiti nelle categorie scorparabili mancanti (nel caso di specie prospettato le categorie OS28 e OS3, totalmente, e la categoria OS 30, parzialmente) potrebbero essere colmati attraverso l'istituto del subappalto, consentito nei limiti indicati nel disciplinare di gara (note nn. 2 e 3 riportate a pagina 11/12) in ossequio

all'art. 105, comma secondo, d.lgs. 50/2018, e dell'avvalimento (peraltro non consentito per la categoria OS30), ferma la necessità di ogni migliore verifica da parte della stazione appaltante circa la correttezza del ricorso ai predetti istituti ed il raggiungimento dei requisiti di qualificazione richiesti dal disciplinare di gara anche in riferimento alle quote massime subappaltabili.

Ciò posto occorre ancora osservare che:

- il possesso della Categoria OS 30 in classifica III abilita l'operatore economico per lavorazioni fino ad Euro 1.239.600,00 (per effetto dell'aumento del quinto ex art. 61, comma secondo, DPR 207/2010); il subappalto in favore di impresa qualificata in OS 30 per Classifica I (pur tenendo conto dell'aumento del quinto ex art. 61, comma secondo, DPR 207/2010) abilita l'operatore economico per lavorazioni fino ad Euro 309.600,00; di tal che la relativa sommatoria pari ad Euro 1.549.200,00 non colma quanto richiesto dal disciplinare di gara per il Lotto 1 (Categoria OS30 per Classifica IV in relazione a lavorazioni per importo di Euro 1.549.760,00); pertanto, nel caso di specie il ricorso al subappalto dovrebbe contemplare impresa subappaltatrice qualificata in Categoria OS 30 per Classifica almeno II;
- la costituzione di un ATI viene prospettata in termini del tutto generici; di certo un operatore economico qualificato in OG1 per Classifica V e in OS 30 per classifica III potrà partecipare in ATI per colmare i requisiti di qualificazione mancanti (nel caso di specie prospettato le categorie OS28 e OS3, totalmente, e la categoria OS 30, parzialmente) nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara e dalla normativa vigente;
- quanto all'affermazione *"la parte di classifica mancante viene sopperita dal possesso della categoria prevalente per un importo sufficiente"* si richiama quanto già esposto in precedenza.

Peraltro, nel quesito dell'operatore economico non viene espressamente indicato come sarebbe colmata la qualificazione obbligatoria in OS 3 per Classifica II; di tal che ogni ipotesi prospettata dall'operatore economico appare sotto tale profilo carente.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**2F-89-41-43-4C-33-4E-7E-60-1F-7B-CD-8B-F7-93-C1-89-18-28-7A**

**CAdES 1 di 1 del 26/07/2018 13:12:12**

Soggetto: REMO VIBERTI VBRME57S08L219R

Validità certificato dal 21/11/2016 16:19:42 al 26/11/2019 00:59:59

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 2C9C 48



-----